



**COMUNE DI MASSAFRA**  
**Provincia di Taranto**

**IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

Verbale nr.46 /2023

**AL CONSIGLIO COMUNALE**  
**PER IL TRAMITE DEL PRESIDENTE**

L'anno duemilaventitre, il giorno 24 del mese di Maggio, alle ore 14,00 presso gli Uffici Amministrativi del Comune di Massafra, alla Via R. Livatino snc. si è riunito, previa regolare convocazione, il Collegio dei Revisori dei Conti, nelle persone di:

Dott. Fernando Miccolis, Presidente;

Dott. Crocefisso Pedone, Componente;

Dott. Tommaso Paiano Componente;

per esprimere parere su proposta di deliberazione di consiglio comunale nr. 1774 del 17/05/2023

avente ad oggetto: .

**MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE**

Premesso che:

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 816 e ss. della Legge n. 160/2019, "A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi



ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.”

- in conformità al dettato normativo di cui all'art. 1 commi 816 e ss. L. n. 160/2019, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 05.02.2021, è stato adottato il Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale per la concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e successivamente modificato con delibera di consiglio n. 27 del 21/04/2021.

Verificata:

- la volontà di garantire una riduzione del canone dovuto per le manifestazioni che si svolgono con il patrocinio di questo ente comunale;
- che alla luce dei chiarimenti del MEF occorre adeguare l'art. 42 e l'art. 70 in merito alle sanzioni per tardivo o mancato pagamento al fine di addivenire ad un modello sanzionatorio equo per le occupazioni/esposizioni abusive;
- che, raccolte le istanze delle associazioni di categoria, si intende reintrodurre il sistema di agevolazioni per le occupazioni di “spettacoli viaggianti”, già in essere con la vecchia TOSAP;

Verificate:

1. le modifiche da apportare al Regolamento del Canone unico patrimoniale disciplinato dalla Legge n. 160 del 2019 n. 160 - “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014*”, composto



da n° 77 articoli, recante:

- La modifica degli articoli 33 (comma 1), 38 (commi 1), 48 (comma 1) e art. 70 (comma 5):
  - all'art. 33, al comma 1, lettera b) sono aggiunte le parole *“Nel caso in cui le fattispecie di cui al presente comma siano realizzate con il patrocinio del Comune l’agevolazione viene comunque fissata al 50%”*;
  - all'art. 38, comma 1, lettera h, sono aggiunte le parole *“limitatamente a n. 10 manifesti di dimensione 70x100.”*;
  - all'art. 48 è aggiunto il comma 4: *“Per lo spettacolo viaggiante, li calcolo delle superfici soggette al Canone, viene effettuato in ragione del 50% fino a 100m<sup>2</sup>, del 25% dai 101m<sup>2</sup> a 1000m<sup>2</sup> e del 10% oltre i 1000m<sup>2</sup>”*
  - all'art. 70 è aggiunto il comma 5: *“L’importo derivante dall’atto di accertamento è dilazionabile secondo la regolamentazione prevista dal Regolamento Generale delle Entrate Comunali”*
- La modifica dell’articolo 42 – Sanzioni e indennità, commi 2, 3 e 4 con il testo:

*“2. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerati abusivi ai sensi del presente Regolamento si applicano:*

  - a) un’indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;*
  - b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all’ammontare del canone dovuto e non superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.*
  - c) Per le sanzioni previste dalla lettera b) si applicano le disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.*

*3. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione viene fissata nel*



*30 per cento del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo.*

*4. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00, misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689."*

- o La modifica dell'articolo 71 – Sanzioni e indennità (per il Titolo IX), commi 2, 3, e 4 con il testo:

*"2. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente Regolamento si applicano:*

- a) per le occupazioni realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;*
- b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone dovuto e non superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;*
- c) Per le sanzioni previste dalla lettera b) si applicano le disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.*

*3. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione viene fissata nel 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo.*

*4. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689*

L' Organo di Revisione:

Considerato che la proposta di delibera è munita dei pareri di regolarità tecnica ex art. 49 e di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ex art. 147/bis D. Lgs.



267/2000 resi nel corpo della proposta dal Responsabile del Servizio D'Elia Loredana.

Considerato che la proposta di delibera è munita dei pareri di regolarità contabile ex artt. 49 e 153 D. Lgs. 267/2000 resi nel corpo della proposta dal Responsabile del Servizio Finanziario D'Elia Loredana.

Visto l'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

Esprime

-

**parere favorevole** sulla proposta di deliberazione in oggetto di modifiche al regolamento del Canone unico patrimoniale

Il presente verbale viene chiuso alle ore 14,45 previa lettura, approvazione e sottoscrizione.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Fernando Miccolis           Presidente

Dott. Crocefisso Pedone       Componente

Dott. Tommaso Paiano       Componente